

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 25 NOVEMBRE 1875

GUALA. La ritiro.

PUCINI, relatore. La Commissione confida nella promessa che ci ha fatta l'onorevole ministro di essere parco e rigoroso nel valersi della disposizione che gli si concede dal presente comma dell'articolo 39.

Quindi noi accettiamo che alla voce *quattro anni* si sostituisca *due anni* di esercizio per i vice-pretori, e che ove si dica, *dopo cinque anni per gli avvocati*, si dica, *dopo tre anni per gli avvocati*. Mi pare che in questo siamo perfettamente di accordo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siamo perfettamente d'accordo, ma in questo caso prego la Commissione di riflettere che le parole ora da essa proposte rimangono inutili, perchè, siccome il capoverso del quale si tratta si riferisce a coloro che sono contemplati nei numeri 1 e 2 dell'articolo, dove sono richiesti appunto due anni per i vice-pretori e tre anni di esercizio per gli avvocati, credo che l'aggiunta proposta sarebbe un pleonasma.

PUCINI, relatore. Faccio osservare che l'ultimo comma...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Io credo che la redazione proposta dalla Commissione spieghi meglio il suo concetto.

PUCINI, relatore. Sì, perchè dice che il Ministero può dispensare dagli esami « purchè presentino delle speciali attestazioni; » tantochè parrebbe che non ci fosse necessità del tirocinio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io ho ammesso come l'articolo esige che ci sia il tirocinio; ma mi basta sentire che si dubita, perchè riconosca la convenienza di togliere questo dubbio. Quindi accetto la proposta della Commissione sebbene non la creda punto necessaria.

PRESIDENTE. Ora rileggo l'articolo 39, e prego la Camera di prestare attenzione:

« Art. 39. Per essere nominato pretore si richiede un tirocinio non minore di un anno in qualità di uditore e l'esame pratico indicato dall'articolo 23.

« Possono altresì essere nominati pretori quando abbiano sostenuto con esito favorevole l'esame pratico prescritto dall'articolo 23:

1° I vice-pretori mandamentali laureati in legge dopo due anni di esercizio;

« 2° I laureati in legge dopo tre anni di esercizio effettivo dell'avvocatura avanti le Corti o i tribunali;

« 3° I procuratori laureati in legge dopo quattro anni di esercizio effettivo avanti le Corti o i tribunali;

« 4° I notai laureati in legge dopo sei anni di esercizio effettivo della loro professione. »

Ora viene l'ultimo comma come è proposto dalla Commissione e concordato coll'onorevole ministro:

« Dopo due anni di esercizio pei vice-pretori, e dopo tre per gli avvocati, può il ministro della giustizia dispensare così gli uni come gli altri dall'esame, purchè presentino speciali attestazioni, i primi della Commissione accennata all'articolo 19, e i secondi del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

« Nessuno può essere nominato pretore prima di avere compiuto l'età di anni 25. »

Pongo ai voti questo articolo 39 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 40. Possono essere nominati vice-pretori mandamentali i laureati in legge, che abbiano compiuta l'età di anni 21, i notai ed i procuratori eserciti.

« Per essere nominato vice-pretore comunale sono necessari i requisiti prescritti dall'articolo 33.

(È approvato.)

« Art. 76. Ogni corte di assise è composta di un presidente scelto fra i consiglieri della corte di appello e di due giudici del tribunale civile e correzionale del luogo ove sono tenute le assise. Può esservi aggiunto come supplente un altro giudice dello stesso tribunale.

« Nei dibattimenti di lunga durata può anche essere aggiunto, con decreto del primo presidente, un consigliere di appello per sostituire il presidente in caso d'impedimento sopravvenuto nel corso del dibattimento. »

(È approvato.)

« Art. 155. La decima parte dei diritti originali di cancelleria, che a termini delle tariffe sono devoluti allo Stato, è riservata per un quinto al cancelliere, ed a chi ne fa le veci, ed il rimanente è ripartito in fine di ogni mese tra il cancelliere, i vice-cancellieri ed i vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi.

« Quando vi sia un solo vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto è riservato il quarto al cancelliere, ed ogni resto si divide tra questi e il vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto in proporzione dei rispettivi stipendi.

« Nei tribunali di commercio composti di soli commercianti la riserva a favore del cancelliere sarà del terzo, ripartendosi il rimanente fra il cancelliere, vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti in proporzione dei loro stipendi. »

L'onorevole ministro accetta questa modificazione della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

ERCOLE. Io vorrei pregare l'onorevole ministro di dirmi se non creda conveniente stralciare dal pro-